

POS. CNR N. 704/115

REP. CN. N. 25/138



**Consiglio
Nazionale delle
Ricerche**



**FONDAZIONE
SVILUPPO
CA' GRANDA**

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

FONDAZIONE SVILUPPO "CA' GRANDA"

h

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA

E

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

La **Fondazione Sviluppo Ca' Granda** (di seguito denominato **Fondazione Sviluppo**), Fondazione senza scopo di lucro, codice fiscale n° 977700680156, con sede legale in Milano, via Francesco Sforza, 28 rappresentata dal Prof. Giancarlo Cesana, nato a Carate Brianza (MI) il 16/08/1948, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la della stessa Fondazione Sviluppo

e

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato **CNR**), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, nato a Sant'Anastasia (NA) il 09.02.1942, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

(di seguito denominate anche singolarmente “**Parte e/o congiuntamente “Parti”**)

di comune accordo sottoscrivono questo accordo quadro di collaborazione, nel pieno rispetto delle reciproche entità, con l'obiettivo di trarre sinergie dalla vicinanza e complementarità di alcuni loro scopi istituzionali.

Premesso che:

A. Fondazione Sviluppo è una Fondazione senza scopo di lucro che si propone di promuovere il progresso della ricerca scientifica nel campo sanitario e biomedico. La Fondazione intende, in particolare, realizzare il proprio scopo attraverso la promozione e il sostegno dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, quale centro di eccellenza del Sistema Sanitario della Regione Lombardia. La Fondazione Sviluppo ottiene i mezzi per realizzare i propri scopi, principalmente, attraverso la gestione e la valorizzazione del patrimonio conferito dal Fondatore.

B. Il patrimonio Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico proviene da donazioni di sei secoli, dal XIV ad oggi, è sempre stato funzionale non solo a una rendita finanziaria, ma anche, fino al XVIII secolo, al sostentamento dei ricoverati e alle preparazioni farmaceutiche. Inscritto nel fertile e bellissimo territorio fra il Ticino e l'Adda, le Prealpi e il Po, oggi tutelato dal Parco del Ticino, dal Parco Adda Sud e dal Parco Sud Milano, si tratta di uno dei più grandi ed importanti patrimoni fondari d'Italia costituito da: 8.500 ettari di seminativi, prati e boschi; 100 casine ultracentenarie con 2.000 fabbricati; chiese, oratori, cappelle e abbazie. L'attuale destinazione d'uso è ancora quella agricola grazie alla continuità secolare della gestione tramite concessione in affitto a coltivatori diretti, che oggi svolgono principalmente un'attività di tipo cerealicola e zootecnica-lattiera.

- C. Fondazione Sviluppo nell'ambito dell'attività di valorizzazione e gestione del proprio patrimonio può:
- i. promuovere la tutela, la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema agricolo, forestale e agroalimentare del proprio patrimonio con particolare riferimento alla sicurezza alimentare, alla gestione delle risorse sostenibili e allo sviluppo territoriale equilibrato;
 - ii. perseguire la tutela, la promozione e la valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- D. La valorizzazione di tale patrimonio richiede l'adozione di strategie capaci di trovare risposte alla complessa sfida imposta dalla modernità che richiede di combinare produttività e sostenibilità: un risultato possibile solo attraverso la capacità di unire ricerca e innovazione, Istituti di ricerca e imprese agricole.
- E. Secondo quanto previsto dallo Statuto, art. 3, comma 2, la Fondazione Sviluppo per il raggiungimento dei propri scopi, potrà, tra l'altro, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.
- F. Il CNR, in base al D.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213 ed al suo Statuto di cui si è dotato con Delibera n. 52/2011 dell' 8 Marzo 2011 approvata dal MIUR con provvedimento pubblicato sulla GURI del 19 Aprile 2011, Serie Generale n. 90, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- G. Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- H. Le attività del CNR, attualmente si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, di cui all' articolo 55 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;
- I. Gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali.
- J. Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
 - partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

Tutto ciò premesso

Fondazione Sviluppo e CNR decidono di sottoscrivere il presente

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

Art. 1 - Le premesse accettate dalle Parti sono parte integrante e sostanziale del presente atto. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative.

Art. 2 – il CNR e Fondazione Sviluppo manifestano con la sottoscrizione del presente accordo il loro pieno e convergente interesse a sviluppare sinergie finalizzate a:

- Favorire la ricerca e l'innovazione in ambito nazionale, regionale ed europeo con riferimento ai temi di interesse che vedano la possibile convergenza di competenze coerenti con gli obiettivi istituzionali.
- Promuovere iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della suddetta ricerca e dello sviluppo di nuova imprenditorialità volte a preservare il patrimonio agroalimentare, artistico, ambientale e paesaggistico e alla valorizzazione delle risorse ambientali locali e delle produzioni sostenibili, inerenti il patrimonio della Fondazione Sviluppo.
- Promuovere e supportare il trasferimento tecnologico e la connessa diffusione di conoscenze utili ai suddetti temi di interesse.
- Sostenere lo sviluppo di progettualità condivise - aventi ad oggetto la tutela e la valorizzazione del patrimonio agroalimentare, forestale, architettonico, paesaggistico e territoriale della Fondazione Sviluppo - da sottoporre, con il concorso delle competenze del CNR ovunque attive e coerenti con gli obiettivi condivisi, a bandi europei, nazionali, regionali e locali sui temi di interesse, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - il trasferimento di conoscenze e di innovazione;
 - il potenziamento della competitività, della produttività e della redditività delle aziende agricole;
 - l'organizzazione della filiera agroalimentare e della sicurezza alimentare;
 - la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi;
 - l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima;

- l'introduzione delle tecnologie più appropriate rispetto ai processi di sviluppo e di utilizzo del territorio;
 - l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali;
 - la tutela, l'evoluzione e la pianificazione del territorio storico;
 - la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e dei beni culturali, del restauro dei beni vincolati anche attraverso una riqualificazione tecnologica.
- Sviluppare su questi presupposti iniziative comuni, anche in forma di assistenza tecnica, per l'accesso e la partecipazione a opportunità di finanziamento.
 - Facilitare l'accesso e l'utilizzo di apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nel sistema della ricerca, sia a livello territoriale che nazionale a cui le parti aderiscono a vario titolo, in coerenza con gli obiettivi del presente Accordo.
 - Valorizzare l'attività di formazione alle ricerca e di training on the job realizzata dal CNR con riferimento alle sopra-richiamate tematiche.
 - Favorire i processi di innovazione organizzativa, di prodotto e di processo, sul territorio e nei sistemi, attraverso la costruzione di nuovi modelli organizzativi e di business che favoriscano l'aggregazione degli operatori privati e delle istituzioni per gli interventi a tutela del patrimonio agroalimentare, architettonico, artistico e paesaggistico, inerenti il territorio gestito dalla Fondazione Sviluppo;
 - Collaborare ai fini della promozione congiunta di eventi culturali relativi alle loro attività, avvalendosi anche della rete di beni Fondazione Sviluppo dislocati nel Paese.

Art. 3 – Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di valutare ulteriori proposte comunque legate all'oggetto principale dell'Accordo.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente della Fondazione Sviluppo o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente della Fondazione e due nominati dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell'Ente, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri, proposte e procedure per lo sviluppo della collaborazione e la valutazione dei temi strategici di intervento, anche in riferimento a quanto da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 4 – Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente

Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

Art. 5 - Il presente Accordo è stipulato con una durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla sua data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo.

Art. 6 - Le Parti stabiliscono che tutti gli eventuali rapporti contrattuali e/o di collaborazione che fra di esse si venissero a instaurare, ivi inclusi in particolar modo quelli di consulenza, assistenza, servizio, joint venture e supporto, saranno regolati da specifici contratti e convenzioni, anche aventi carattere generale, che dovranno essere a pena di nullità stipulati in forma scritta.

Parimenti eventuali modificazioni a tali accordi e convenzioni dovranno essere redatti in forma scritta, a pena di loro nullità. Lo spirare della validità delle presente convenzione non inciderà sull'efficacia della presente clausola che continuerà ad applicarsi:

- a tutte le eventuali convenzioni e contratti che dovessero essere tra le Parti stipulate durante il periodo di vigenza della presente convenzione,
- nonché ad ogni successiva loro modificazione.

Art. 7 - Le Parti si impegnano reciprocamente ad una assoluta riservatezza sulle informazioni recepite durante l'esecuzione del presente accordo. Il presente accordo non implica alcun esborso economico né alcun vincolo d'esclusività tra le parti.

Art. 8 - Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 9 - CNR e Fondazione Sviluppo accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere fra di loro per effetto della (ed in conseguenza alla) presente convenzione. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Art. 10 - Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

Milano, 29/06/2015

Per Fondazione Sviluppo Ca' Granda
f.to Prof. Giancarlo Cesana
(Presidente)



Per CNR
f.to Prof. Luigi Nicolais
(Presidente)

